

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 973-A-bis)

Relazione di minoranza della 2^a Commissione permanente

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE FALCUCCI Franca)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1969

(V. Stampato n. 1)

d'iniziativa dei deputati FORTUNA, SPAGNOLI, BASSO, MONTANTI, BALLARDINI, IOTTI Leonilde, LUZZATTO, CARIGLIA, ALINI, GULLO, LENOCI, CRAXI, LAMI, Busetto, LEPRE, CERAVOLO Domenico, GUERRINI Rodolfo, LEVI ARIAN Gior- gina, DAMICO, MASSARI, AVOLIO, CORTI, CALDORO, GASTONE, PELLICANI, PAS- SONI, MONSELLATO, CATTANI, AVERARDI, FREGONESE, SALVATORE, RAFFAEL- LI, LIBERTINI, MOSCA, MACCHIAVELLI, MUSSA IVALDI VERCELLI, USVARDI, SERVADEI, VIANELLO, LENTI, BEMPORAD, DI VAGNO, NAPOLI, MARIANI, CIN- GARI, TERRAROLI, SAVOLDI, LIZZERO, LOPERFIDO, ROSSINOVICH, RE Giusep- pina, ZANTI TONDI Carmen, BONIFAZI, MACCIOCCHI Maria Antonietta, POLOTTI, BALDANI GUERRA, GUERRINI Giorgio, SGARBI BOMPANI Luciana, FRASCA, DI PRIMIO, CACCIATORE, LOMBARDI Riccardo, QUERCI, VENTURINI, SULOTTO, CAPRARA, D'ALEMA, ORILIA, MATTALIA e GUNNELLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 dicembre 1969*

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge Fortuna-Baslini che disciplina lo scioglimento del matrimonio, già approvato dalla Camera dei deputati, è ora rimesso alla decisione del Senato.

Noi siamo certi che ogni gruppo politico, senza per nulla rinunciare al vigore delle proprie convinzioni, saprà assicurare quella serenità di confronto così essenziale per far emergere il contributo di idee e di esperienze che è nostro dovere di legislatori ricercare ed offrire.

Da parte nostra, che già nella 2^a Commissione del Senato abbiamo avuto occasione di motivare le ragioni di fondo che ci fanno collocare all'opposizione delle tesi divorziste e di questo specifico disegno di legge, non mancherà questo impegno che anzi ci facciamo un dovere di assolvere con particolare rigore, convinti come siamo che occorre restituire il problema a se stesso, sottraendolo ad ogni deformazione artificiosa e ad ogni strumentalizzazione che fatalmente si ritorcerebbero su chi immaginasse di farle prevalere sui motivi più pertinenti che devono costituire l'oggetto di questo dibattito.

Per essere conseguenti a questo impegno vogliamo subito sgomberare il terreno da un equivoco di cui, per altro, non ci può essere fatto carico.

È l'equivoco laicista che ha viziato tanta parte del dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento e anche nel Paese, secondo il quale la opposizione al divorzio sarebbe motivata da ragioni di ordine religioso e pertanto nè pertinenti nè accettabili sul piano civile e legislativo.

Se così fosse gli oppositori del divorzio avrebbero indubbiamente torto; ma così non è, giacchè noi abbiamo motivato la nostra opposizione su un piano prettamente civile e per una autonoma responsabilità politica.

Noi ci siamo posti e ci poniamo di fronte a questo problema, che altri ha sollevato, come cittadini e come legislatori preoccupati di mettere in evidenza le gravi ripercussioni di ordine morale e sociale che la introduzione del divorzio avrebbe.

Non si può infatti disconoscere che il divorzio chiama in causa il concetto stesso della famiglia, il suo ruolo nella società, e che tutto questo ha una profonda incidenza in ordine allo sviluppo civile del Paese.

L'accusa di confessionarismo sarebbe fondata se si potesse negare la consistenza delle motivazioni da noi portate; esse possono certo essere discusse e non accettate, ma sarebbe temerario negarne la legittimità.

Vorremmo a questo proposito citare quanto su « La Stampa » di Torino del 31 marzo 1970 scriveva A. C. Jemolo: « Oltre il problema specifico del divorzio e della legislazione matrimoniale, la causa della laicità, o del laicismo che dir si voglia, non può essere difesa che su un terreno etico: quello dello Stato che indipendentemente, ma non contro la legge religiosa, provvede ad indirizzare, a sorreggere moralmente i cittadini, non chiedendo se abbiano o meno una religione, considerando quelli che sono i valori necessari per la conservazione di una società » . . .

Noi abbiamo cercato da parte nostra di rispondere a questa verità profonda e crediamo sia nostro dovere di legislatori ricercare quali debbano essere i valori necessari perchè una società viva, operando le scelte conseguenti per assicurare ad essi concreta tutela giuridica.

Uno di questi è per noi la famiglia come istituzione stabile, come essenziale ed insostituibile comunità primaria.

Essa è un valore civile innegabilmente autonomo anche se non in contraddizione, nella nostra coscienza, con la concezione cristiana e cattolica della famiglia e del matrimonio.

Infatti il valore soprannaturale del matrimonio si innesta sul riconoscimento di una intrinseca dignità e di una finalità oggettiva che l'ordine di natura rivela e la ragione umana, anche prescindendo da specifici motivi religiosi, può intendere e realizzare.

Per questa coerenza interna noi possiamo, senza lacerazioni della coscienza, essere in grado di assolvere in modo autonomo e pieno la nostra responsabilità, sicchè il profilo sotto il quale abbiamo valutato e valu-

tiamo anche il problema del divorzio, è quello del bene comune e di un ordinamento giuridico a ciò appropriato, secondo l'unica, corretta prospettiva a cui ogni legislatore deve richiamarsi.

Noi sappiamo che in questa autonomia è il senso stesso della nostra scelta politica, e sentiamo di poter anche oggi ripetere ciò che Alcide De Gasperi scriveva nel periodo clandestino: « crediamo lecito pensare che la nostra condotta in tanti anni di vita pubblica e la nostra coscienza non lascino dubitare che anche nell'azione politica ci proponiamo di dare a Dio quel ch'è di Dio e a Cesare quel ch'è di Cesare ».

Restando fedele a questa linea anche in occasione del dibattito sul divorzio, la Democrazia cristiana ha testimoniato non solo di voler affrontare nei termini propri un dibattito e una scelta la cui rilevanza sociale è indubbia, ma anche la sua ferma volontà di non contribuire al disegno di chi immagina di far avanzare il Paese riaprendo steccati il cui unico risultato sarebbe quello di falsificare i termini della realtà politica odierna.

LE TESI A FAVORE DEL DIVORZIO

Sgomberato il terreno, almeno per quanto ci riguarda, da questo equivoco, e passando a considerare nel merito gli argomenti portati a sostegno delle tesi divorziste, sembra a noi che esse possano essere ricondotte a tre fondamentali posizioni concettuali.

Una prima posizione che fa del divorzio un diritto di libertà; una seconda che lo considera un necessario adeguamento dell'ordinamento giuridico all'evoluzione del costume e dei comportamenti sociali; la terza che vede nel divorzio un rimedio necessario per risolvere i fenomeni patologici più abnormi conseguenti al fallimento del matrimonio.

Ci accingiamo a sviluppare una riflessione analitica di queste posizioni, giacchè, richiamando ciascuna di esse una diversa concezione della famiglia, dei rapporti tra famiglia e società, famiglia ed ordinamento giuridico, implicano anche una diversa artico-

lazione delle tesi divorziste e della loro concretizzazione giuridica.

1. — *Il divorzio come diritto di libertà.*

Si sostiene da alcuni che il divorzio sarebbe uno dei modi attraverso i quali si concreta l'esercizio della libertà individuale intesa come diritto a non essere ostacolato da altri nell'esplicazione della propria personalità.

Secondo questa impostazione di chiara ispirazione illuministica, comprensibile solo nell'età del liberalismo crescente, tutto teso a garantire all'interesse privato il massimo di disponibilità rispetto ad un potere pubblico di tipo assolutistico, la libertà individuale è una categoria assoluta, sicchè il ruolo dell'ordinamento giuridico dovrebbe risolversi in una funzione di garanzia dell'atto di libertà che pone in essere o dissolve i rapporti intersoggettivi.

Osserva giustamente Guido De Ruggero che « considerata in sè, nella sua schietta essenza, questa libertà è quasi un niente, appunto perchè priva di ogni contenuto e si esaurisce nella formulazione formale di una astratta capacità, di un'arbitraria indifferenza di fronte ad una qualunque determinazione ».

Per restringere il discorso al nostro argomento, accettando questa concezione della libertà, il valore da tutelare sotto il profilo giuridico in ordine al matrimonio sarebbe la libertà dell'unione e non il suo carattere di istituzione originaria ed autonoma, non la sua stabilità, non il complesso di rapporti che in essa e tramite essa vengono posti in essere.

Su questa base il divorzio è una conseguenza nello stesso tempo logica e paradossale, giacchè il vero sbocco di questa tesi è il superamento della famiglia come istituzione stabile, la sua totale privatizzazione e quindi, il superamento di ogni forma di legislazione in tema di ordinamento familiare.

Non sembri questa un'ipotesi astratta o un artificio dialettico, giacchè la verifica storica di essa si ha nell'evoluzione etica e giuridica delle società scandinave.

I sostenitori del divorzio come diritto si richiamano ad una concezione della famiglia come centro di sentimenti che cesserebbe di esistere con il loro esaurirsi.

Ora non v'è dubbio alcuno che la famiglia è anche questo, ed è verità così profonda che appartiene alla esperienza positiva o negativa di ogni persona e perciò è molto più significativa di ogni tentativo di teorizzazione.

Ma occorre aggiungere che la famiglia è un centro di sentimenti non fine a se stesso, non riducibile al valore di una esperienza, ma sostegno di un impegno morale e sociale.

Il senso della famiglia è tutto qui: nell'essere un impegno e non solamente una esperienza.

Un impegno a custodire e rafforzare questa singolare capacità della persona a stabilire rapporti non solo in virtù del pensiero, della parola, delle comuni vicende umane, ma della più profonda identità del suo essere.

Assumere questo impegno non vuol dire limitare la propria libertà, ma anzi sottrarla al rischio della vanificazione, renderla concreta ed operante.

Deve essere chiaro dunque che sostenere il divorzio come un diritto di libertà della persona, implica una scelta profonda in ordine alla concezione stessa della famiglia, del suo ruolo nella società civile, della sua collocazione nell'ordinamento giuridico.

Accettare questa tesi illuminista e libertaria vuol dire far arretrare tutta la problematica moderna della famiglia che tende a fare emergere, invece, in termini nuovi il ruolo sociale di essa; significa scegliere la costruzione di una società di segno opposto a quello che traspare dalla nostra Costituzione, in cui è evidente la volontà di far coincidere costantemente i valori di libertà e di solidarietà sociale, ed opposto anche al tipo di tensione morale civile che occorre rafforzare se si vuole costruire una società il cui tessuto connettivo sia la capacità di una vera solidarietà umana, in ogni rapporto e ad ogni livello.

Ma c'è un altro aspetto della tesi che fa del divorzio un diritto di libertà, che deve essere considerato.

Ed è una tesi sostenuta anche da alcuni cattolici, secondo la quale, partendo dal primato della persona rispetto all'organizzazione sociale e giuridica, si deve concludere che l'ordinamento statale dovrebbe riconoscere il matrimonio come una dimensione della società civile e regolarla sotto il profilo giuridico sulla base della sua realtà di fatto, e cioè in modo diverso a seconda che siano diverse le istituzioni di fatto e di coscienza di « grandi comunità » o « gruppi sociali »: dissolubile perciò per chi ricorre al matrimonio civile, indissolubile per chi intenda contrarre un vincolo religioso indissolubile.

A voler essere logici, l'accettazione di una tale impostazione dovrebbe portare a riconoscere e tutelare giuridicamente ogni realtà di fatto in materia di matrimonio e non solo quelle di alcune comunità o gruppi sociali solo perchè particolarmente rilevanti; anzi non si vede come il principio, una volta ammesso, possa essere limitato solo alla regolamentazione del matrimonio.

Se la coscienza individuale del cittadino si impone come categoria primaria di valore sociale e diviene per ciò stesso meritevole di tutela giuridica indipendentemente da ogni contenuto da essa espresso, allora la legge civile dovrebbe legalizzare ogni comportamento dei singoli e dei gruppi sociali.

Tanto varrebbe negare la funzione del diritto quale strumento della vita associata, teso a comporla in un sistema in cui la tutela della libertà personale si concili con la positiva attuazione di una comune, civile convivenza.

La tutela della libertà di coscienza è dunque fuori causa e mal posta a proposito del tema del divorzio, perchè se la materia matrimoniale attenesse esclusivamente alla coscienza individuale, lo Stato non dovrebbe legiferare in alcun modo, nè a favore nè contro, lasciando fuori della sua sfera di intervento giuridico ogni comportamento a questo riguardo.

Ma se, come è evidente e come la stessa Costituzione sottolinea, vi è un interesse, o meglio, un dovere a legiferare in ordine al matrimonio e ai rapporti familiari, esso non può risolversi nell'isolare i vari gruppi di una società nei loro ghetti culturali, il che

sarebbe esattamente l'opposto del pluralismo, ma nel contribuire, anche con lo strumento del diritto, a fare emergere in modo univoco i valori civili in cui una comunità si riconosce.

2. — *Il divorzio come adeguamento dell'ordinamento giuridico alla evoluzione del costume e dei comportamenti sociali.*

Una diversa posizione concettuale considera la introduzione del divorzio come necessario adeguamento dell'ordinamento giuridico ad un certo tipo di evoluzione del costume, delle strutture, del ruolo della famiglia, quasi che il progresso civile e giuridico possa identificarsi con l'accettazione automatica e indiscriminata delle spinte che si manifestano nel corpo sociale.

Non vi è dubbio che queste debbano essere ben presenti al legislatore, ma senza che ciò implichi rinuncia alla valutazione critica di esse.

Non basta dunque affermare che le tendenze evolutive emergenti vanno in una direzione che implica logicamente il divorzio; e non basterebbe neppure provarlo, giacché anche in questo caso al legislatore incomberrebbe la responsabilità di decidere se sia conveniente sotto il profilo del bene comune, immutabile punto di riferimento di ogni ordine civile giuridico, fare di una tendenza in atto un obiettivo da perseguire. Diversamente significherebbe negare la libertà stessa, che invece è tale proprio in quanto è sottratta all'automatismo delle tensioni e al determinismo dei processi evolutivi.

Ma davvero si può con convinzione affermare che la evoluzione del costume, della concezione e della struttura familiare si sviluppino secondo una logica necessariamente divorzista?

Se noi cerchiamo di decifrare ciò che sta accadendo nella famiglia, nei rapporti tra famiglia e società, dobbiamo registrare l'inequivocabile declino della famiglia patriarcale rigidamente gerarchica, della famiglia come struttura di produzione organizzata a scala familiare nel campo contadino, artigianale, commerciale.

Un altro dato emergente, quale risulta dalle profonde modificazioni operate dalla crescente industrializzazione, è la instabilità sociale come dato permanente. Mobilità sociale, mobilità residenziale, instabilità economica, sradicamento culturale; tutto questo investe direttamente la famiglia e contribuisce a determinare spesso una instabilità dei rapporti interpersonali familiari che può risolversi in instabilità affettiva e nella crisi dell'unità familiare.

Nè può essere sottovalutata soprattutto l'influenza delle comunicazioni di massa.

Anticamente era la scarsità di informazione a limitare la vita della famiglia, a farla ripiegare su sé stessa, a isolarla sotto molti aspetti dal corpo sociale; oggi la famiglia è esposta ad un eccesso opposto che rende faticoso il suo ruolo di personalizzazione, mentre diventa crescente la spinta alla evasione, alla ricerca del successo e al prestigio sociale.

Da tutto ciò emerge una problematica che investe il modo d'essere della famiglia nella società moderna, e che potrebbe indurre più a teorizzare il suo ridimensionamento in senso privatistico che non a sottolineare l'incidenza del suo ruolo sociale.

Non manca chi deduce da queste e da altre osservazioni la fine della famiglia come istituzione unitaria e stabile e addirittura il superamento di essa come istituzione primaria ed essenziale alla formazione e alla socializzazione della persona.

Ma un esame più profondo delle trasformazioni e delle inquietudini che caratterizzano la famiglia moderna, ci consente di verificare come il passaggio dalla famiglia patriarcale a quella nucleare, lungi dall'indebolire il ruolo della famiglia, ne metta in evidenza la essenzialità, che non è quella economico-produttiva, che portava ad accentuare al suo interno la stessa struttura gerarchica ed autoritaria, ma bensì quella educativa.

Nè contraddice a questa funzione la crescente scolarizzazione dei giovani, che certo impegna maggiormente i genitori in senso qualitativo oltre che quantitativo, e li impegna soprattutto come capacità di saldare, attraverso la scuola, la famiglia alla società.

Sarebbe un tragico errore infatti dedurre dalla scolarizzazione dei giovani e dalla rilevanza crescente dei mezzi di comunicazione sociale, la conclusione di una minore rilevanza del ruolo della famiglia, giacchè ciò di cui la persona e soprattutto il giovane ha bisogno estremo, è la possibilità di personalizzare la molteplicità delle esperienze culturali e sociali che gli sono offerte; e questo è appunto ciò che si deve chiedere alla famiglia.

Non è artificio polemico, ma un dato sempre più emergente ricordare come la carenza della famiglia, sotto questo profilo, costituisca una delle principali cause dei fenomeni di turbamento e di crisi della gioventù.

Non basta dunque guardare con attenzione alla molteplicità dei fenomeni relativi alla esperienza moderna della famiglia, ma occorre interpretarli, occorre non limitarsi alla loro registrazione sociologica, bensì dare ad essi una risposta che sia espressione di una scelta, indicazione di una volontà.

Riconosceva l'onorevole Jotti nel dibattito alla Camera sul divorzio che non si può affrontare il tema del divorzio solo con l'occhio rivolto ai casi limite, alla patologia della famiglia, ma si deve « vedere fino in fondo quale sia la natura della famiglia oggi, come essa possa essere concepita e vista, come essa si formi, in base a quali spinte e a quali sentimenti, come essa viva nella realtà del Paese... ».

Più esattamente, io credo, si tratta di scegliere quale debba essere la struttura e il ruolo della famiglia per rispondere alle esigenze profonde dell'uomo e della società contemporanea e dunque che cosa, anche sotto il profilo dell'ordinamento giuridico, può essere fatto per contribuire alla sua realizzazione.

Come osserva giustamente il professor A. Ardigò (V. Sociologia della Famiglia) « Le esperienze storiche, anche della società socialista, dimostrano che ci sono nella famiglia delle relazioni del singolo con la natura umana, irriducibili all'assorbimento e alla completa assimilazione e manipolazione societaria ».

L'esperienza storica ci dice che la famiglia, per radicali che siano stati i mutamenti sociali e quelli al suo interno, ha sempre manifestato una profonda capacità ad affermarsi come istituzione avente un elevato grado di stabilità.

Per essa infatti, più che per ogni altra forma sociale, può dirsi che se il suo mutamento rivela qualche cosa che cambia e qualche cosa che resta, ciò che resta appare sempre meno aleatorio ed opinabile; ciò che resta, anche per questa costante verifica della storia, appare come valore universale che si impone alla coscienza, resa più matura proprio per questo suo compenetrarsi con una esperienza che vale.

Ma non è solo l'esperienza storica di ieri a determinare questa convinzione; è anzi l'inquietudine dell'uomo di oggi, la sua esigenza di essere più forte della spinta alla massificazione e del rischio di alienazione che essa porta con sé, a renderci persuasi che occorra rafforzare e non indebolire la struttura unitaria e stabile della famiglia, che trova nell'indissolubilità del matrimonio il suo fondamento etico e giuridico.

Certo, la garanzia prima della sua unità e stabilità è nella capacità e nella volontà morale dei coniugi di voler fare della loro unione una vera e rinnovantesi comunità di vita.

È dunque all'interiorità della coscienza che occorre soprattutto fare appello; ma non contrasta a ciò riaffermare sul piano giuridico il valore dell'indissolubilità, anzi significa favorire quella compenetrazione tra coscienza morale ed ordinamento civile che l'interesse pubblico non può non perseguire.

Come legislatori siamo dunque chiamati a compiere una scelta tra il valore positivo della « indissolubilità » del matrimonio, fondamento etico e giuridico della famiglia e condizione della sua unità e stabilità, e la « dissolubilità », che nessuno onestamente può definire un valore positivo alternativo, non riuscendo infatti ad essere nulla più della testimonianza di una incapacità a misurarsi con un impegno morale profondo quale la fondazione della famiglia esige.

Dire, come l'onorevole Malagodi ha fatto alla Camera, che « l'estrema mobilità della vita sociale fa sì che certe forme di stabilità non rispondano più all'animo, alle circostanze reali » è affermazione discutibile e grave nelle sue implicazioni di carattere generale.

C'è da chiedersi invece se proprio l'accentuarsi della mobilità della vita sociale non faccia sentire più profondamente il rischio di lasciare che questa mobilità prenda possesso della interiorità dell'uomo, sicchè essa divenga la radice dei suoi comportamenti; se non occorre, proprio in ragione di questo rischio, rafforzare la stabilità della famiglia come uno degli essenziali punti di riferimento per la formazione morale e civile della persona, respingendo una accettazione acritica della dinamica del mutamento che, prescindendo dal significato e dalla direzione da imprimere ad esso, si risolverebbe in una irrecuperabile fragilità civile.

3. — *Il divorzio come rimedio ai fenomeni patologici della famiglia.*

Vi è un terzo ordine di considerazioni a sostegno del divorzio, riconducibili alla tesi che vede in esso un rimedio necessario ai fallimenti matrimoniali.

È questa la tesi minimalista, che si ritiene possa coesistere con il principio della indissolubilità del matrimonio di cui si riconosce il valore etico e la positiva rilevanza sociale.

Essa dichiara di non avere altra pretesa che quella di risolvere, almeno sotto il profilo giuridico, le situazioni di alcuni abnormi fallimenti matrimoniali.

Occorre dunque valutare se l'introduzione del divorzio in questa prospettiva costituisca un serio rimedio alla patologia matrimoniale e alle conseguenti implicazioni sociali di essa, e se davvero sia possibile in concreto far coesistere il principio del divorzio con quello della indissolubilità del matrimonio.

Quanto al primo interrogativo è evidente che la risposta può essere data non solo e non tanto in via logica astratta, quanto sulla base di dati e fatti verificabili da sottoporre al vaglio delle scienze positive utilizzabili in relazione alla fenomenologia sociale della famiglia.

È significativo che i sostenitori della tesi del divorzio come rimedio, abbiano seguito tale criterio in misura assai inconsistente e parziale, benchè spettasse soprattutto ad essi l'onere della prova.

Anzi, va sottolineato negativamente il rifiuto della maggioranza divorzista di acquisire, attraverso opportune inchieste parlamentari o indagini ed udienze conoscitive, i più ampi elementi di giudizio.

Vogliamo comunque da parte nostra approfondire la tesi proposta dai divorzisti, giacchè nulla può essere tralasciato per un esame sereno e obiettivo del problema.

Richiamiamo qui alcuni dati statistici particolarmente significativi:

Matrimonialità e divorzialità per mille abitanti

	Paesi europei divorzisti		Complesso 28 Paesi divorzisti	
	Matrimoni	Divorzi	Matrimoni	Divorzi
1906-1909	7,9	0,2	8,5	0,5
1960-1964	7,9	0,9	7,9	1,2

(È indubbio l'aumento della divorzialità nei confronti della stazionarietà o lieve flessione della matrimonialità sia nei Paesi europei divorzisti, sia nei 28 Paesi divorzisti in complesso).

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il divorzio nei Paesi divorzisti e le separazioni legali in Italia

(rapporto % con il numero dei matrimoni celebrati)

	Numero dei divorzi pronunciati		Numero separazioni legali accolte
	28 Paesi divorzisti %	Europa %	Italia %
1906-1909	5,7	2,2	0,3
1960-1964	14,8	11,4	1,4

(È evidente il sensibile aumento percentuale del numero dei divorzi pronunciati, rispetto al numero dei matrimoni celebrati in ciascun periodo: un buon decimo in Europa, quasi un settimo nel complesso dei Paesi divorzisti. In Italia il numero delle separazioni accolte rappresenta appena un centesimo del numero dei matrimoni celebrati).

Filiazione illegittima e numero dei suicidi in alcuni Paesi

PAESI	Filiazione illegittima - 1964 (per mille nati)	Numero suicidi - 1962 (su 100.000 abitanti)
Austria	121	21,7
Svezia	118	18,5
Bulgaria	81	8,4
Danimarca	76	19,0
Germania	66	19,3
Inghilterra	64	12,2
Francia	59	15,5
Ungheria	48	26,8
Polonia	43	9,3
Svizzera	38	18,5
Finlandia	37	19,2
<i>Italia</i>	22	5,5
<i>Spagna</i>	21	5,2
Belgio	19	13,6
Olanda	16	6,2
<i>Irlanda</i>	16	2,5

(I Paesi in corsivo sono quelli non divorzisti).

(Anche qui la relazione tra la frequenza delle nascite illegittime e l'entità dei suicidi è una ipotesi ragionevole. Altrettanto ragionevole, o ancor di più, la relazione — negativa — tra divorzio e filiazione illegittima).

Le dimensioni del fenomeno nei confronti dei figli.

In USA è stato stimato che nel 1960 ben 463.000 figli fossero coinvolti dal fenomeno del divorzio e che, sempre in media, il 56,7

per cento dei divorzi dichiarati riguardassero coppie con prole, con in media 2,07 figli per coppia .

* * *

Sulla base di queste valutazioni vogliamo trarre alcune considerazioni.

Esse non hanno la pretesa di essere conclusive e, neppure attribuiamo loro un valore che vada oltre quello che una rilevazione statistica od una indagine sociologica possono offrire.

Non diciamo che in senso scientifico sia assolutamente certo che il divorzio non costituisce un rimedio ai mali per i quali lo si invoca, ma è innegabile che, alla luce dei dati considerati o considerabili con l'ausilio delle scienze positive, non si può affermare che esso lo sia, e che anzi gli elementi emergenti da tali indagini confortano la convinzione che l'introduzione del divorzio costituisce una rilevante concausa dei gravi fenomeni di patologia familiare e sociale che è dato registrare nei Paesi divorzisti.

Ma c'è un altro ordine di considerazioni da fare a proposito di questa tesi minimalista a favore del divorzio.

Quello relativo alla possibilità di far coesistere il principio e la pratica del divorzio con una legislazione matrimoniale fondata sul principio della indissolubilità, senza che la coesistenza si risolva nel superamento logico e pratico dell'indissolubilità stessa.

Questa preoccupazione appare fondata, considerando come nei Paesi divorzisti vada operandosi in genere una significativa evoluzione della loro legislazione in materia di divorzio che tende a fare del principio dell'« insuccesso » del matrimonio la sola causa idonea a legittimare il divorzio, superando ogni casistica precedente.

Ed è difficile negare, partendo da certe premesse, il fondamento logico di tale principio, perchè appare discutibile considerare ad esempio penoso il caso del coniuge dell'ergastolano e non quello della persona abbandonata o della persona che comunque non ritenga di poter continuare stabilmente una convivenza.

Si replicherà che il disegno di legge Fortuna-Baslini risolve tutto questo con l'arti-

colo 3; ma allora bisogna avere la coerenza di ammettere che ci troviamo di fronte non più alla tesi minimalista, ma all'affermazione del divorzio come diritto soggettivo e addirittura del ripudio.

Ci troviamo di fronte cioè alla conferma dell'estrema difficoltà a contenere in limiti restrittivi la pratica del divorzio ed a resistere alla sua estensione generalizzata che significa puramente e semplicemente il mutamento « qualitativo » del matrimonio, cioè la sostituzione della « indissolubilità » con la « dissolubilità » di esso.

Come non comprendere allora le ragioni profonde dell'opposizione al divorzio, non riducibili ad una concezione particolare del matrimonio e della famiglia, ma che si identificano con ciò che vi è di più radicato nella coscienza morale e civile del nostro popolo?

Ecco perchè l'essere andati in minoranza in un ramo del Parlamento, seppure non ci turba, è però motivo di grande amarezza e non per considerazioni di ordine politico contingente.

La responsabilità di questa frattura non può esserci davvero imputata, ed il Paese deve sapere che noi qui non stiamo discutendo « alcune ipotesi di scioglimento del matrimonio », ma stiamo per prendere delle decisioni gravi in ordine a tutto l'ordinamento matrimoniale e familiare, rese ancor più cariche di conseguenze negative dal carattere ambiguo, incoerente ed imprevedente del disegno di legge Fortuna-Baslini.

AMBIGUITA' E LIMITI DEL DISEGNO DI LEGGE

La fortuna del disegno di legge in esame sta nella sua superficialità empirica; essa può così opportunamente servire a tenere unito il fronte divorzista, che altrimenti sarebbe costretto a dichiarare più esplicitamente i suoi veri punti d'arrivo.

L'ambiguità del progetto è sin troppo evidente per dover essere sottolineata. In esso coesistono l'apparente impostazione minimalistica del divorzio con l'effettiva codificazione dell'automaticità dello scioglimento

del matrimonio, cioè con la riduzione delle ipotesi di scioglimento a quella pura e semplice dell' « insuccesso » del matrimonio.

Ciò equivale in concreto all'introduzione del principio generale del divorzio e quindi all'introduzione della « dissolubilità » del matrimonio, dando luogo ad una struttura giuridica nella quale la persona è inabilitata a contrarre rapporti permanenti.

Occorre allora che i sostenitori del disegno di legge Fortuna-Baslini, uscendo dalla opacità del loro fronte unitario, dicano quali sono gli obiettivi reali che intendono perseguire.

Come è emerso dalla discussione nella commissione giustizia del Senato e come del resto risulta dal complesso delle disposizioni in esame, è chiaro che la disciplina proposta, pur volendo far credere alla introduzione di un « piccolo divorzio », ha in realtà introdotto la più larga concezione di divorzio che possa essere immaginata, consentendo persino lo scioglimento del matrimonio esclusivamente sulla base del comportamento e della volontà di uno solo dei coniugi, arrivando, come già osservato, al ripudio.

A verifica di questo giudizio, si consideri ad esempio il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, da cui risulta che lo scioglimento del matrimonio è pronunciato dal giudice quando sia venuta a cessare la comunione spirituale e materiale di vita fra i coniugi. Nè giova obiettare che il successivo articolo 3 del disegno di legge prova tassativamente quali siano le ipotesi in cui il giudice può riconoscere il venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi, perchè questa tassatività è solo apparente.

Basti pensare che il divorzio è ammesso anche a seguito di una separazione legale fra coniugi (consensuale o per colpa) e perfino nel caso di separazione di fatto, per comprendere come la tassatività delle ipotesi previste dal n. 1) dell'articolo 3 si riduca a una inutile elencazione di situazioni certo penose, ma che perdono di significato di fronte alla straordinaria apertura operata nel n. 2) dello stesso articolo 3. Tutto si riduce ad un limite temporale, che però

non impedisce al meccanismo automatico di scioglimento del matrimonio di scattare.

Ma ciò che è più grave e che ci ha fatto parlare poco fa di introduzione nel nostro ordinamento non solo del divorzio, ma altresì del ripudio, è che il disegno di legge non fa alcuna distinzione fra il coniuge in colpa o dal quale comunque dipende la rottura della convivenza coniugale e l'altro coniuge. Conseguentemente, per chi voglia liberarsi unilateralmente del matrimonio, è sufficiente porre fine di fatto alla convivenza per proporre poi la domanda di scioglimento del matrimonio e ottenere dal giudice il divorzio.

Va sottolineato anche il principio secondo il quale, nei casi di pena detentiva previsti dall'articolo 3 del disegno di legge, il divorzio si aggiunge praticamente come ulteriore pena, contraddicendo il carattere di pena emendativa, di recupero sociale che essa deve avere.

La situazione sopra denunciata è ulteriormente aggravata dalla mancata previsione di adeguate misure che pongano al riparo l'altro coniuge dall'arbitrario comportamento di chi è in colpa e che per effetto della sua colpa ottiene anche il premio della liberazione da un vincolo coniugale che più non gli interessa.

In questa relazione di minoranza non possiamo sottacere come la maggioranza divorzista abbia tenacemente e pretestuosamente respinti gli emendamenti che avevamo proposto per far sì che, ferma restando la nostra decisa opposizione al disegno di legge, fossero apportate modifiche più coerenti all'obiettivo di divorzio limitato che si dice di voler perseguire.

Altro aspetto che colpisce è il totale disinteresse che si mostra in ordine alla situazione dei figli che saranno le vittime più dirette dello scioglimento del matrimonio. Il loro interesse alla inscindibilità della famiglia non viene preso in considerazione come eventuale limite allo scioglimento della stessa.

Eppure in altri Paesi a legislazione divorzista questa preoccupazione è stata tradotta in precise norme. Ricordiamo ad esempio quanto fissato nell'ordinamento della Ger-

mania federale, ove è previsto che « se nell'interesse di uno o più figli minori nati dal matrimonio, è necessaria la prosecuzione del vincolo matrimoniale, l'istanza di divorzio non può essere accolta ». Ancor più netta la posizione della legislazione polacca, secondo la quale « il divorzio non è ammesso se, nonostante la separazione coniugale, completa e permanente, esso risulta pregiudizievole agli interessi dei figli minorenni nati dal matrimonio o se per altre ragioni la sentenza di divorzio sia in contrasto con i principi della convivenza sociale ».

Come negare che vi è un diritto primario dei figli minori ad essere garantiti quanto più possibile nella loro fondamentale esigenza di protezione, di assistenza, di educazione? E come non riconoscere parimenti che questo diritto coincide con un obiettivo interesse della comunità civile, essendo ben noti i riflessi negativi sul corpo sociale delle turbative che, a causa della crisi della famiglia, derivano all'equilibrio psicologico dei minori e allo sviluppo della loro personalità?

Attribuire quindi al giudice la possibilità di subordinare la pronuncia di scioglimento di matrimonio all'interesse dei figli minori concretamente considerato, significa essere coerenti sia con la costante preoccupazione dell'ordinamento statale che deve tendere a ricondurre l'automatismo delle tensioni sociali e dei comportamenti individuali alla valutazione della tutela degli altrui diritti e del legittimo interesse del bene comune, sia con il dovere umano e sociale di assicurare nella famiglia una particolare protezione ai figli minori.

Un'altra lacuna del disegno di legge, particolarmente singolare, riguarda il problema dei figli adulterini che, stando alla logica del disegno di legge, dovrebbero esserne i maggiori beneficiari.

La maggioranza divorzista ha infatti rifiutato di introdurre un emendamento che consenta il riconoscimento di essi anche in deroga alla norma dell'articolo 252 del Codice civile, onde consentire così la loro legittimazione per susseguente matrimonio. Nessuna seria garanzia è inoltre prevista a tutela dei diritti del coniuge incolpevole ed emenda-

menti presentati dalla minoranza a tal fine, sono stati nettamente respinti.

Il rifiuto da parte della maggioranza divorzista, di migliorare una legge dei cui gravi difetti essa stessa ha dovuto rendersi conto, e che ha testimoniato con un silenzio che non ha potuto nascondere il suo grave imbarazzo, ci consente di dire che il dibattito parlamentare, così come esso si è finora svolto, ha messo in evidenza non già una posizione ostinata della minoranza che presenta questa relazione, ma piuttosto l'insensibilità della maggioranza e la strumentalizzazione che essa ha fatto di questa legge per fini che nulla hanno a che vedere con l'interesse delle famiglie italiane.

ASPETTI COSTITUZIONALI

Delicati aspetti costituzionali emergono dall'articolo 2 di questo disegno di legge che prevede la « cessazione degli effetti civili » conseguenti alla trascrizione del matrimonio canonico di cui all'articolo 34 del Concordato del 1929 fra Italia e S. Sede, nei casi in cui lo stesso disegno di legge prevede lo « scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile ».

I testi normativi su cui svolgere il ragionamento sono, l'articolo 34 del Concordato e l'articolo 7 della Costituzione, che qui converrà trascrivere per maggiore chiarezza. Dispone l'articolo 34: « lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili... subito dopo la celebrazione del matrimonio il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi... ».

Dispone l'articolo 7 della Costituzione: « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ».

Altri testi legislativi, e in particolare la legge 27 maggio 1929, n. 810, che rese esecutivo in Italia il Concordato lateranense e la legge della stessa data n. 847, contenente disposizioni per l'applicazione del Concordato, con particolare riguardo al matrimonio (legge matrimoniale) non vengono in considerazione al fine di valutare la necessità o meno che l'introduzione del divorzio, per i matrimoni concordatari, sia adottata col procedimento di revisione delle norme costituzionali, poichè come si è visto, l'articolo 7 della Costituzione si riferisce esclusivamente ai Patti lateranensi.

Da questi altri testi legislativi, dalle relazioni e da lavori preparatori che li precedettero non si può pertanto trarre alcun argomento valido per decidere la questione qui trattata. È questo un rilievo che avremo occasione di richiamare più volte, perchè non è infrequente la tendenza di trarre argomenti, oltre e più che dal Concordato, anche dalle leggi italiane che ad esso diedero esecuzione.

Altra tendenza metodologicamente errata occorre denunciare in via generale, con riserva di ricordarla man mano che se ne presenti l'opportunità: si tratta del tentativo di trarre argomenti da atti legislativi e da opinioni dottrinali espresse anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e che pertanto, prescindono dal testo dell'articolo 7, secondo comma, in essa contenuto: è chiaro che, prima del 1° gennaio 1948 un problema di costituzionalità in ordine all'applicazione del Concordato non poteva porsi e che tutto si limitava a una questione di rispetto di un accordo internazionale, inidoneo a incidere sulla validità dell'atto nel diritto interno italiano. Tenendo presente questo rilievo, si spiegano anche mutamenti di opinioni avvenuti dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale.

La questione da risolvere è dunque se occorra provvedere con le forme previste per il procedimento di revisione costituzionale all'introduzione nel nostro ordinamento di una norma che consenta di ottenere « la cessazione degli effetti civili » del matrimonio concordatario, secondo la formula usata nell'articolo 2 del disegno di legge n. 973: formula che, al di là della sua espressione

eufemistica, significa estensione dello scioglimento del matrimonio, cioè estensione del divorzio, anche al vincolo coniugale contratto come « sacramento disciplinato dal diritto canonico »: divorzio, ovviamente, operante solo per il diritto dello Stato.

Non interessa, per risolvere la questione, discutere la tesi se, con l'articolo 7 della Costituzione, le norme concordatarie siano state elevate al rango di norme costituzionali, ovvero siano solo immodificabili unilateralmente con legge ordinaria.

Le conseguenze dal punto di vista della validità del procedimento legislativo in atto, non mutano: nell'uno e nell'altro caso, il mancato rispetto delle forme previste dall'articolo 138 della Costituzione renderebbe del tutto nulla la modificazione unilateralmente apportata al Concordato. Non è possibile dare altra interpretazione all'articolo 7 della Costituzione e dà impressione di scarsa obiettività chi accetta la conclusione qui enunciata « se non altro come ipotesi di lavoro ». Pare invece che agli stessi fautori del divorzio dovrebbe interessare che le norme da essi proposte non siano oggetto di un giudizio di illegittimità costituzionale.

Merita di essere valutata, sotto questo profilo, l'idea di chi afferma che l'articolo 7 della Costituzione non può avere vincolato lo Stato più di quanto non lo vincolasse già l'articolo 34 del Concordato e poichè quest'ultimo articolo non vieta il divorzio nell'ambito delle leggi dello Stato, così non lo rende giuridicamente impossibile nemmeno in presenza dell'articolo 7. Ora, se con tale affermazione s'intende dire che, pur in presenza dell'articolo 34 del Concordato, lo Stato avrebbe potuto introdurre il divorzio per i matrimoni puramente civili, si dice una cosa esatta, ed altrettanto esatta è la deduzione che l'introduzione del divorzio per i matrimoni celebrati con il rito civile non urta, ovviamente, con l'articolo 7 della Costituzione.

In questi limiti si deve condividere l'opinione che l'articolo 34 del Concordato e l'articolo 7 della Costituzione « non vietano il divorzio nell'ambito delle leggi dello Stato, nè lo rendono giuridicamente impossibile ».

Ma se si vuole estendere la medesima opinione anche ai matrimoni concordatari, allora il discorso cambia e con esso cambiano anche le conclusioni. Poichè con l'articolo 34 del Concordato lo Stato si è obbligato a riconoscere « al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili » non si può introdurre il divorzio rispetto a quel matrimonio fino a quando non si dimostri che il divorzio non contrasta col sacramento disciplinato dal diritto canonico, senza violare un impegno internazionale liberamente assunto. E al di là della violazione del Patto internazionale, non si può, senza violare la Costituzione (articolo 7) introdurre il divorzio per quel matrimonio mediante una legge ordinaria.

La questione si sposta allora nell'individuare quale sia l'esatta portata della norma concordataria, poichè, secondo taluno, essa avrebbe soltanto il significato di assumere come rilevante nell'ordinamento italiano il solo atto di celebrazione del matrimonio, che così dovrebbe qualificarsi come concordatario esclusivamente con riferimento al rito (canonico, anzichè civile) scelto per la sua costituzione.

Si portano innanzi tutto, a sostegno di questa tesi, argomenti tratti dalle relazioni che accompagnarono la presentazione alle Camere delle leggi nn. 847 e 810 del 1929. Sul nessun valore di questi documenti, atti unilaterali dello Stato, rispetto alla norma dell'articolo 34, che esprime invece la volontà comune dello Stato e della S. Sede, si è già detto in principio: l'articolo 7 della Costituzione si riferisce solo ai Patti lateranensi e non anche alle leggi di esecuzione emanate in Italia. Ma, per quanto riguarda la relazione del Guardasigilli Rocco alla legge n. 847, anche l'invocato argomento è nel fatto insussistente. Dice infatti questa relazione: « Vi è una lieve differenza formale fra i due testi (dell'articolo 34 del Concordato e dell'articolo 5 della legge n. 847), in quanto il Concordato parla di "sacramento del matrimonio regolato dal diritto canonico", mentre l'articolo 5 del progetto di legge fa menzione del "matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico". Nel

Concordato, atto bilaterale, come tale proveniente anche dall'autorità ecclesiastica, giustamente è affermato il carattere sacramentale che la dottrina cattolica attribuisce al matrimonio; ma in una legge dello Stato sembra più opportuno non complicare con concetti teologici la determinazione della sfera di applicazione della legge civile ». Da tali affermazioni si è voluto dedurre non essere affatto vero che la relazione Rocco abbia ammesso la recezione del matrimonio-sacramento nell'ordinamento italiano o la natura sacramentale, anche per lo Stato del matrimonio regolato dalla legge n. 847.

Anche a questo proposito è tuttavia necessario uno sforzo di chiarezza per distinguere quanto di vero, ma irrilevante, e quanto di erroneo ci sia nelle deduzioni che si vogliono trarre dalla relazione Rocco, al fine di giustificare sul piano costituzionale l'introduzione del divorzio mediante legge ordinaria anche rispetto ai matrimoni concordatari. Infatti, il rilievo che nella relazione alla legge n. 847 si enuncia l'opportunità di non inserire in una legge dello Stato la menzione della sacramentalità del matrimonio disciplinato dal diritto canonico è incontestabile, ma non ha alcuna importanza ai fini della questione da risolvere, poichè l'articolo 7 della Costituzione non fa riferimento a quella legge. Questo articolo statuisce che le modificazioni al Concordato (non alla legge matrimoniale del 1929), se non accettate dalle due parti contraenti, richiedono procedimento di revisione costituzionale: ed è nell'articolo 34 del Concordato che, come rileva il Guardasigilli Rocco, il matrimonio viene assunto dalle due parti come « sacramento regolato dal diritto canonico » cui sono riconosciuti gli effetti civili.

S'intende come, chiarito questo punto, non sia rilevante al fine della discussione, se l'ordinamento italiano abbia o non recepito il concetto di matrimonio-sacramento nei casi in cui i cittadini contraggano il vincolo con la forma canonica. Interessa, invece, sottolineare che quel concetto fu recepito nell'articolo 34 del Concordato, come risulta dal testo stesso della norma concordataria e come è ammesso dal Guardasigilli dell'epoca. E poichè appunto al Concordato

fa riferimento l'articolo 7 della Costituzione, è sulla base dell'articolo 34 del Concordato che occorre ragionare per decidere se l'introduzione del divorzio — rispetto al matrimonio concordatario — richieda il procedimento di revisione costituzionale.

Si adduce anche, come argomento che escluderebbe la necessità del procedimento costituzionale per l'introduzione del divorzio rispetto ai matrimoni concordatari, il modo con cui si arrivò alla formulazione dell'articolo 34 del Concordato. Si ricorda che, nello schema preparatorio proposto dalla S. Sede, era previsto l'impegno dello Stato « a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità e l'impedimento dell'ordine sacro ». Dalla circostanza che questo impegno non fu trasfuso nel testo definitivo dell'articolo 34 si deduce che dal Concordato non deriva alcun impedimento all'introduzione del divorzio; che la S. Sede, cioè, non pretese che lo Stato si impegnasse a mantenere il principio dell'indissolubilità.

L'argomento, per quanto attiene ai matrimoni concordatari, è privo di consistenza. Dalla circostanza, infatti, che indissolubilità e impedimento dell'ordine sacro fossero proposti congiuntamente come impegni da assumersi dallo Stato si deduce con sicurezza che il riferimento era fatto con esclusivo riguardo ai matrimoni civili e non anche ai matrimoni canonici aventi effetti civili: rispetto a questi ultimi, infatti, la richiesta non avrebbe avuto senso non potendosi certo immaginare la conclusione di un matrimonio concordatario nonostante l'impedimento canonico derivante dall'ordine sacro.

A sostegno della tesi che il solo atto canonico, e non anche l'istituto del matrimonio, sarebbe stato oggetto della disposizione concordataria, si sono portate anche le innovazioni legislative introdotte in Italia dopo il 1929, in particolare l'impedimento derivante dalla diversità di razza e la disciplina del matrimonio del coniuge del presunto morto. Ancora una volta occorre ricordare che l'una e l'altra innovazione avvennero anteriormente all'emanazione della Costituzione repubblicana e che dunque, rispetto ad esse, la sola questione da porre è quella

della violazione di un patto internazionale, ma non evidentemente quella della validità della legge sotto il profilo costituzionale.

Orbene, per quanto attiene all'impedimento derivante dalla diversità di razza, soppresso con l'abrogazione della legislazione razziale, contro di esso fu sollevata una ferma protesta da parte della S. Sede, che lamentò proprio il *vulnus* inferto al Concordato. Per quanto attiene, invece, al matrimonio del coniuge del presunto morto, che il codice civile ammette, divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta (articolo 65), è da notare che così disponendo l'ordinamento italiano si è adeguato al codice di diritto canonico, il quale prevede nel caso una *permissio transitus ad alias nuptias*. È chiaro che, adeguandosi sul punto l'ordinamento italiano a quello canonico, non si violava in alcun modo l'articolo 34 del Concordato e non si dava alcuna ragione di protesta da parte della S. Sede. Ma va ricordata, per la precisione, che la sentenza che dichiara la morte presunta non opera lo scioglimento del matrimonio tanto che il matrimonio contratto a' termini dell'articolo 65 del codice civile è dichiarato nullo se il presunto morto ritorni o se ne accerti l'esistenza (articolo 68 del codice civile).

Nessuno degli argomenti finora esaminati per sostenere che l'articolo 34 del Concordato si riferisce solo all'atto di celebrazione e non anche all'essenza del matrimonio canonico regge dunque alla critica.

UNA RISPOSTA POSITIVA PER LA FAMIGLIA

Da tutte le considerazioni fin qui sviluppate è evidente l'intrinseca ambiguità e debolezza sia delle tesi divorziste che del disegno di legge affidato al nostro esame, sicché appare davvero anacronistica la pretesa di fare di esso un traguardo particolarmente significativo dell'evoluzione civile del Paese e una risposta adeguata, anche se non esauriente, alla problematica della famiglia nella società moderna.

La verità è che il dibattito sul divorzio rischia oggettivamente di ritardare e soprat-

tutto di deviare la definizione di una strategia globale per la famiglia.

Va sottolineato a questo proposito quanto sarebbe stato più appropriato affrontare il problema del divorzio nel quadro della riforma del diritto di famiglia. Era questa una indiscutibile esigenza di rigore logico, giacchè se il divorzio è, come la maggioranza dei divorzisti sostiene, un mero aggiustamento pratico, una via obbligata solo per le situazioni che logorano patologicamente la famiglia, allora la disciplina di esso avrebbe dovuto essere correlata alla regolamentazione generale dell'istituto familiare e non emergere da un empirismo emotivo che fatalmente corrode le ragioni della coerenza giuridica.

Il Parlamento, nei suoi due rami, ha di fronte a sè ben cinque progetti di legge che hanno per oggetto la riforma del diritto di famiglia; sostenere allora che vi è la possibilità di una impostazione del tema del divorzio nell'ambito di essa non può dirsi davvero pretestuoso.

Oltre tutto questa logica avrebbe consentito di far emergere e di confrontare le posizioni delle diverse parti politiche su un tema così impegnativo, facendo di questo confronto un punto di riferimento per la coscienza civile del Paese.

Invece il motivo artificioso, questo sì, del laicismo ha prevalso su ogni altra serena e più moderna visione.

Non serve neppure distinguere fra le forze politiche chi abbia alimentato e chi abbia subito questo disegno di frattura tra laici e cattolici, con il quale si è cercato di coprire il disinteresse alla ricerca comune, seppure dialettica, di un discorso sulla famiglia, e sul suo ruolo sociale.

Su tale carenza il cosiddetto fronte divorzista ha trovato un'unità che altrimenti, sul piano dell'indicazione di una risposta positiva, difficilmente avrebbe potuto trovare e conservare.

Tanto più questa responsabilità è grave in quanto nel corso di questi ultimi anni era andata innegabilmente maturando nell'opinione pubblica, in una misura assai più consistente di quanto precedentemente fosse dato registrare, la consapevolezza della necessità di un rinnovamento della famiglia che

partisse dal suo assetto giuridico, realizzandosi così quella più vitale compenetrazione tra coscienza civile ed iniziativa parlamentare senza la quale questa è destinata ad una pratica sterilità.

Per quanto ci riguarda, pur assumendoci la nostra parte di responsabilità per le insufficienze che si devono registrare nell'azione intrapresa per portare avanti una politica per la famiglia intesa nella sua globalità, crediamo si debba riconoscere la nostra volontà tesa a perseguire una linea coerente di iniziativa, che ha negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione i suoi principi ispiratori. Essi si fondano sul riconoscimento dell'autonomia della famiglia, che avvenne alla Costituente dopo un dibattito approfondito, attraverso cui si può cogliere l'impegno a ricercare — al di là delle differenze ideologiche — l'impostazione e la terminologia più oggettiva, più capace cioè di cogliere la dimensione vera della famiglia quale si è storicamente verificata e quale è nella coscienza reale del Paese.

Non sarebbe inopportuno, a questo proposito, che quanti imputano alla Democrazia cristiana una funzione subordinata e confessionale in tema matrimoniale e in genere di concezione dell'ordinamento familiare, si rifacciano al contributo in tale materia dato dai costituenti democratici-cristiani.

Ricordiamo l'intervento dell'onorevole Moro alla prima sottocommissione, sul significato da dare alla definizione costituzionale della famiglia come società naturale: « Quando si dice che la famiglia è una società naturale non ci si deve riferire immediatamente al vincolo sacramentale; si vuole riconoscere che nelle sue fasi iniziali essa è una società naturale, sicchè pur essendo molto caro ai democristiani il concetto del vincolo sacramentale, questo non impedisce di raffigurare anche una famiglia comunque costituita come una società che, presentando determinati caratteri di stabilità e di funzionalità umana possa inserirsi nella vita sociale.

Mettendo da parte il vincolo sacramentale, si può raffigurare la famiglia nella sua struttura come una società complessa non soltanto di interessi e di affetti, ma dotata

di una consistenza che trascende i vincoli che possono solo temporaneamente tenere unite due persone ».

Parimenti significativo l'intervento dell'onorevole Dossetti, sempre nel corso dei lavori della 1^a sottocommissione; egli mise in evidenza il significato storico della scelta costituzionale, che lasciava alle proprie spalle la legislazione di ispirazione napoleonica la quale, partendo dal disconoscimento dell'antiorità della persona rispetto allo Stato, affermava la pretesa di esso di disciplinare la famiglia, « anche in quello che essa ha di più intimo e di più essenziale, di più collegato inevitabilmente alle sorgenti stesse dell'essere ed alle ragioni fondamentali della vita umana ».

Che questo riconoscimento dell'originarietà e dell'autonomia della famiglia non fosse una tesi di parte, lo riconobbe lo stesso onorevole Togliatti, che dichiarò di non avere ostacoli a tale proposito, nè di carattere dottrinale nè di carattere politico e, nel votare la formula proposta dalla 1^a sottocommissione, aggiunse: « Le forme (di tale società) sono storicamente determinate, ma nella mia coscienza accetto che essa (la famiglia) sia una società naturale e che esiste il riconoscimento giuridico dello Stato. Voterò pertanto la formula della sottocommissione », il cui testo provvisorio si esprimeva in questi termini: « La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione ».

Collegare la tutela della famiglia, come istituzione essenziale del nostro assetto civile, alla « saldezza morale e alla prosperità della Nazione », significa per noi affermare l'esigenza di un impegno politico coerente che parta dall'assetto giuridico della famiglia e coinvolga i suoi rapporti con la più vasta dimensione sociale, onde rendere sempre più effettivo l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

Partire dall'assetto giuridico non vuol dire inclinare al formalismo, ma riconoscere quanto sia rilevante l'interdipendenza tra costume e ordinamento giuridico, e quanto sia importante ricercare in termini sempre nuo-

vi un equilibrato rapporto tra dinamica sociale ed assetto istituzionale, se non si vuole che esso divenga strumento di contenimento dei mutamenti sociali o che questi si risolvano in un processo di disarticolazione della società civile.

La prima decisione da prendere in ordine all'assetto giuridico della famiglia, riguarda il matrimonio che della famiglia è il fondamento. Ed è una decisione che non può essere presa in modo arbitrario, ma ricercandola all'interno della famiglia stessa, intesa come istituzione originaria ed autonoma ed avendo riguardo alla consolidata tradizione etica e civile del nostro popolo e alle esigenze positive del bene comune.

È difficile negare che la Costituzione abbia voluto riconoscere e tutelare come un bene la famiglia intesa come fondamentale istituzione naturale della società. Essa, a ben vedere, è tale in ragione di una stabilità di fini la cui realizzazione sollecita necessariamente una stabilità della volontà dei soggetti.

Questo concetto della famiglia come comunità non è in sé nuovo, ma ha indubbiamente acquistato una dimensione più profonda ed integrale nella coscienza contemporanea, soprattutto in quella delle più giovani generazioni, così che ad esso ci si deve riferire per procedere alla riforma di tutto il diritto di famiglia. Essa si impone non solo come necessaria coerenza applicativa dei principi costituzionali, ma soprattutto come un momento particolarmente significativo della presa di coscienza statuale della rilevanza civile e politica del problema della famiglia.

Si tratta di dare risposta alle esigenze positive di rinnovamento emergenti da una realtà in evoluzione, nella convinzione profonda che il cosiddetto diritto di famiglia, inteso nella duplice prospettiva di innegabile strumento propulsivo del costume considerato nella sua realtà dinamica e di assetto istituzionale di un raggiunto, seppure non definitivo equilibrio di tensioni morali, di stimoli sociali, di condizioni economiche, di spinte psicologiche, rappresenta un momento essenziale e caratterizzante della legislazione di un Paese civile.

Non è retorica dire che nel modo di affrontare e risolvere i problemi dell'assetto civile e giuridico della famiglia una società rivela il suo modo di considerare il rapporto persona-società: se cioè prevalga in essa il concetto secondo cui la persona esaurisce nella sfera della sua individualità la ragione del suo essere nella società, o se invece, come noi crediamo, debba prevalere il concetto per cui la vera affermazione e il vero sviluppo della persona si ha nel suo concretarsi in un rapporto sopra-personale, nella sua capacità di assumere una prospettiva comunitaria.

Ecco perchè definire l'assetto giuridico della famiglia ha un così alto valore civile ed ha, almeno per noi, un carattere emblematico, di paradigma caratterizzante la realtà sociale di un Paese.

È nostra convinzione che obbedendo alle leggi più profonde dello sviluppo umano, la famiglia sia una comunità in cui ciascuno dei membri è impegnato al superamento dell'egoismo, dell'individualismo, ed è aiutato così a conquistare la sua dimensione personale e sociale.

Per questo essa non può essere considerata semplicemente un « centro di sentimenti », la cui sorte è legata alla loro variabilità; in tal modo verrebbe svalutata l'insostituibile funzione di formazione sociale della persona, che la famiglia realizza anche in questa sua possibilità e capacità di far sperimentare al singolo, nei momenti di maggiore difficoltà della vita comunitaria, i valori della generosità e della dedizione.

Ecco l'implicazione logica tra stabilità della famiglia, bene da tutelare, e l'indissolubilità del matrimonio come fondamento etico e giuridico di essa.

Riaffermare il valore caratterizzante di questa stabilità fondata sulla indissolubilità del matrimonio è dunque, a nostro avviso, la prima sostanziale risposta da dare all'attuazione di una positiva politica della famiglia che voglia riconoscersi nel disegno costituzionale.

Essa deve dare concretezza all'idea-forza della famiglia quale comunità primaria, della quale il diritto riconosce i valori storicamente realizzati garantendone ed indiriz-

zandone lo svolgimento; alla luce di questa concezione va affrontata la riforma del diritto di famiglia i cui principi significativi a noi sembrano essere i seguenti:

« Il riconoscimento della concorrente e paritaria posizione dei coniugi nel trovare da sé le regole della loro convivenza;

l'inesistenza di diritti dei singoli membri che possono superare i diritti autonomi del gruppo;

l'affermazione dell'uguaglianza e della unità della società coniugale, nei suoi riflessi sull'organizzazione della vita domestica, sull'educazione dei figli, sulla posizione patrimoniale dei singoli;

il superamento di ogni concezione gerarchica della famiglia, anche in connessione alla nuova condizione che la donna ha assunto nella realtà economica, sociale, spirituale, culturale del nostro Paese;

l'individuazione della peculiare funzione educativa che i genitori debbono svolgere nei confronti dei figli;

l'affermazione di precise responsabilità e doveri di ciascuno nella sua posizione all'interno della comunità;

la distinzione tra il modo di disciplinare l'ordine interno della famiglia e quello di regolare i rapporti della famiglia verso l'esterno;

la revisione degli elementi essenziali del matrimonio e quindi delle cause invalidanti di esso, in funzione dell'esistenza o meno del vincolo comunitario come sopra inteso;

la riconduzione, secondo un criterio funzionale, della disciplina della separazione personale dei coniugi all'obiettivo venir meno della comunità, non sempre connesso a meri criteri di volontà o di responsabilità;

il superamento, in sede di revisione degli istituti successori, dell'ormai anacronistico concetto patriarcale di famiglia, a vantaggio della comunità coniugale modernamente intesa;

il riconoscimento del diritto di tutti i figli nati fuori del matrimonio all'educazione, all'istruzione, al mantenimento da parte del genitore o dei genitori naturali, senza tuttavia cadere nell'equivoco di ritenere che il

puro fatto della procreazione determini di per sè la comunità familiare;

la riforma o l'istituzione di talune fattispecie di reato idonee ad incidere, per i loro elementi obiettivi o per il soggetto che se ne rende autore, sul momento costitutivo o sulla vicenda della comunità familiare;

l'istituzione di un autonomo organo giurisdizionale, a composizione non esclusivamente tecnica, capace di intervenire in particolari momenti della convivenza familiare, in termini non necessariamente contenziosi nè con effetti di tipo direttamente sanzionatorio ».

Il complesso di tali principi normativi non deve però esaurirsi in se stesso. Tanto più esso contribuirà a dare un nuovo volto alla famiglia, quanto più si inserirà in una politica che persegua la sua valorizzazione accrescendone i reali poteri.

È innegabile infatti la debolezza della famiglia moderna nei confronti della struttura sociale, troppo disattenta ancora ai difficili problemi che essa deve affrontare per assolvere pienamente alla sua funzione; troppo forti i condizionamenti economici, sociali e culturali che essa subisce, senza essere adeguatamente in grado di esercitare un ruolo di iniziativa.

Ed è proprio questa sua capacità di iniziativa che occorre accrescere, se si vuole realizzare un più autentico equilibrio tra strutture sociali e condizione umana.

Ecco perchè a nostro avviso occorre definire e portare avanti con coerenza una politica intesa non in senso settoriale o meramente difensivo, perchè a nulla servirebbe proteggere la famiglia dai pericoli che la minacciano dall'esterno se non si riuscisse a fare di essa una forza di espansione dinamica.

Tale politica deve, in coerenza ai principi sanciti nell'articolo 31 della Costituzione, favorire l'assolvimento dei suoi compiti affinché essa possa contribuire al processo di crescita morale, culturale e civile del Paese.

Una tale prospettiva implica precise scelte: sul piano economico, assicurando alla famiglia un sufficiente reddito; sul piano urbanistico, risolvendo non solo in termini

quantitativi e di massima economicità il problema delle case e dei servizi civili, ma realizzando un equilibrio umano nell'attuazione degli insediamenti urbani, equilibrio capace di favorire la vita comunitaria della famiglia in una positiva integrazione sociale. Nè minore rilevanza va data all'espansione dei servizi sociali considerati come ausilio necessario od opportuno per la famiglia, ed alla realizzazione di un adeguato sistema di sicurezza sociale e di assistenza sanitaria.

Queste scelte devono rispondere ad un duplice obiettivo: quello cioè di mettere la famiglia in condizioni di realizzarsi veramente come comunità, di soddisfare alle sue fondamentali esigenze e di rafforzare i suoi poteri reali nella società; di accrescere cioè la sua libertà.

Sotto questo profilo portare avanti una politica per la famiglia vuol dire in definitiva ricercare un nuovo equilibrio tra strutture economiche e strutture civili, tra pubblici poteri e forze sociali; in questo senso l'assetto autonomistico che con l'istituzione delle regioni e la necessaria revisione dei compiti istituzionali degli enti locali ci accingiamo a dare al Paese, costituisce una occasione estremamente propizia affinché la famiglia possa trovare, in questo più articolato assetto, un ruolo partecipativo pari alla sua funzione ed al contributo che da lei la società civile può attendersi.

È con questa visione aperta e globale dei problemi della famiglia che le forze politiche devono misurarsi se vogliamo dare al Paese il senso di averne colto le aspirazioni più autentiche e profonde.

L'esaltazione con la quale il fronte divorzista sottolinea la necessità di allineare il nostro Paese con quelli a già consolidata tradizione divorzista, è a nostro avviso una posizione obiettivamente arretrata, preoccupata di colmare presunti ritardi piuttosto che di valutare se per caso il divorzio non rappresenti la soluzione più semplicistica, e perciò meno appropriata, alle tensioni ed alle inquietudini della famiglia di oggi.

Sotto questo profilo è sconcertante che partiti di ispirazione socialista, senza neppure tentare una autonoma caratterizzazione, si siano adagiati su una linea divorzista

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che costituisce una modernizzazione individualistica e capitalistica della legislazione matrimoniale. Questo atteggiamento va considerato una obiettiva capitolazione sulle posizioni arretrate della ideologia borghese, a prezzo di una propria e coerente iniziativa a portare avanti, secondo un'ambizione più volte dichiarata, un modello nuovo di famiglia e di società.

Onorevoli senatori, nel confermare la nostra decisa opposizione al divorzio, ci sostiene la convinzione di fare una scelta positiva per l'avvenire della famiglia e dello sviluppo civile del nostro Paese.

Essa si fonda non solo su una lunga e consolidata tradizione morale e giuridica, ma

sull'esigenza, profondamente avvertita, di rafforzare le strutture educative della società, di alimentare in essa e per essa una tensione morale e civile senza la quale ogni progresso è apparente ed ingannevole.

Noi crediamo che non si possa costruire una società più umana impoverendo la fonte stessa della nostra umanizzazione che è la famiglia, e confidiamo che questo convincimento, così come è patrimonio radicato del nostro popolo, trovi in questa Assemblea rinnovata e decisa testimonianza.

FALCUCCI Franca,
relatore di minoranza